



COMUNE DI GENOVA

105 DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 51 del 12/12/2025

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 51 del 12/12/2025

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Avvocatura e Affari legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, Alessandro Terrile;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", in particolare l'art. 191, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2023, e in particolare l'art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2024 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il

Rilevato che il Comune di Genova è stato ed è tuttora parte in numerosi giudizi innanzi al Giudice Amministrativo ed al Giudice Civile.

Considerato che per alcune controversie recentemente definite il Comune di Genova, risultato soccombente, è stato condannato, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali, liquidate in sentenza.

Premesso che:

- a. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 673,96 (di cui euro 457,00 per compensi, euro 2,00 quale bollo, euro 68,85 per spese generali al 15%, euro 21,11 per contributi previdenziali al 4%, ed euro 125,00 per esborsi);
- b. con dispositivo del Giudice di Pace di Genova, letto all'udienza dell'10/06/2025, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 282,20 (di cui euro 200,00 per compensi, euro 30,00 per spese generali al 15%, euro 9,20 per contributi previdenziali al 4%, ed euro 43,00 per esborsi);
- c. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 188,91 (di cui euro 100,00 per compensi, euro 15,00 per spese generali al 15%, euro 4,60 per contributi previdenziali al 4%, euro 26,31 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- d. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione all'intimazione di pagamento e alle presupposte cartelle esattoriali, il Comune di Genova è stato condannato, in solido con le altre parti convenute, al pagamento in favore dell'attore di euro 1.046,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 1.790,24 (di cui euro 1.046,00 per compensi, euro 156,90 per spese generali al 15%, euro 48,12 per contributi previdenziali al 4%, euro 275,22 quale Iva al 22% ed euro 264,00 per esborsi);
- e. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 150,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 261,87 (di cui euro 150,00 per compensi, euro 22,50 per spese generali al 15%, euro 6,90 per contributi previdenziali al 4%, euro 39,47 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);

- f. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 139,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 245,82 (di cui euro 139,00 per compensi, euro 20,85 per spese generali al 15%, euro 6,39 per contributi previdenziali al 4%, euro 36,57 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- g. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 173,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 295,43 (di cui euro 173,00 per compensi, euro 25,95 per spese generali al 15%, euro 7,96 per contributi previdenziali al 4%, euro 45,52 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- h. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a cartella esattoriale, il Comune di Genova è stato condannato, in solido con l'altra parte convenuta, al pagamento in favore della controparte di euro 250,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 450,78 (di cui euro 250,00 per compensi, euro 37,50 per spese generali al 15%, euro 11,50 per contributi previdenziali al 4%, euro 65,78 quale Iva al 22% ed euro 86,00 per esborsi);
- i. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 334,82 (di cui euro 200,00 per compensi, euro 30,00 per spese generali al 15%, euro 9,20 per contributi previdenziali al 4%, euro 52,62 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- j. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Napoli, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a cartella esattoriale, il Comune di Genova è stato condannato, in solido con le altre parti convenute, al pagamento in favore dell'attore di euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 3.019,39 (di cui euro 2.500,00 per compensi, euro 2,00 quale imposta di bollo, euro 375,30 per spese generali al 15%, euro 115,09 per contributi previdenziali al 4%, ed euro 27,00 per esborsi);
- k. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 150,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 261,87 (di cui euro 150,00 per compensi, euro 22,50 per spese generali al 15%, euro 6,90 per contributi previdenziali al 4%, euro 39,47 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- l. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato, in solido con le altre parti convenute, al pagamento in favore della controparte di euro 450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 754,60 (di cui euro 450,00 per compensi, euro 67,50 per spese generali al 15%, euro 20,70 per

contributi previdenziali al 4%, euro 118,40 quale Iva al 22% ed euro 98,00 per esborsi);

- m. con sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova, RG n. *omissis*, in grado di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 362,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori, per un importo complessivo di euro 528,20 (di cui euro 362,00 per compensi, euro 54,30 per spese generali al 15%, euro 16,65 per contributi previdenziali al 4%, euro 95,25 quale Iva al 22%);
- n. con sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova, RG n. *omissis*, in grado di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 362,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori, per un importo complessivo di euro 435,34 (di cui euro 362,00 per compensi, euro 2,00 quale imposta di bollo, euro 54,60 per spese generali al 15%, euro 16,74 per contributi previdenziali al 4%);
- o. con sentenza n. *omissis* della Corte d'Appello di Genova, RG n. *omissis*, in materia di responsabilità extracontrattuale e conseguente manleva assicurativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore di una delle parti convenute di euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori, per un importo complessivo di euro 10.447,30 (di cui euro 7.160,00 per compensi, euro 1.074,00 per spese generali al 15%, euro 329,36 per contributi previdenziali al 4%, euro 1.883,94 quale Iva al 22%);
- p. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale Civile di Genova del 27/08/2025, nella causa di Volontaria Giurisdizione RG n. *omissis* per la convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), il Comune di Genova è tenuto al pagamento in favore dell'interprete di lingua inglese nominato dal Giudice Tutelare, dell'onorario, oltre accessori di legge, pari a complessivi euro 58,72 (importo non soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.p.r. n. 633/1972, né a contributo previdenziale in quanto prestazione occasionale al di sotto del limite di rilevanza fiscale);
- q. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale Civile di Genova del 28/06/2025, nella causa di Volontaria Giurisdizione RG n. *omissis* per la convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), il Comune di Genova è tenuto al pagamento in favore dell'interprete di lingua francese nominato dal Giudice Tutelare, dell'onorario, oltre accessori di legge, pari a complessivi euro 119,44 (di cui € 117,44 quale compenso ed euro 2,00 quale imposta di bollo) importo non soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.p.r. n. 633/1972, né a contributo previdenziale in quanto prestazione occasionale al di sotto del limite di rilevanza fiscale;
- r. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale Civile di Genova del 21/10/2025, nella causa RG n. *omissis*, in materia di esecuzione di appalto di opera pubblica, il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con le altre parti, al pagamento in favore del CTU dell'onorario, oltre accessori di legge, pari ad euro 5.649,38 (di cui euro 4.192,08 per compensi, euro 260,46 per spese imponibili, euro 178,10 per contributi previdenziali al 4% ed euro 1.018,74 per Iva al 22%), di cui euro 475,80 già oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22/07/2025 quale acconto, quindi risultano ad oggi dovuti i residui euro 5.173,58;

s. con sentenza n. *omissis* del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. *omissis*, avente ad oggetto l'annullamento dell'ordine di rimozione e avvio a recupero o smaltimento di rifiuti giacenti, il Comune di Genova è stato condannato, in solido con l'altra parte convenuta, al pagamento in favore dei ricorrenti di euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 6.486,48 (di cui euro 4.000,00 per compensi, euro 600,00 per spese generali al 15%, euro 184,00 per contributi previdenziali al 4%, euro 1.052,48 per Iva al 22% ed € 650,00 per esborsi);

Considerato altresì che la legittimità del pagamento delle somme trae il suo fondamento dai provvedimenti giudiziari costituenti titolo esecutivo e che, pertanto, sostanzialmente, il riconoscimento della legittimità del debito costituisce atto dovuto;

Ritenuto necessario, anche al fine di evitare azioni esecutive da parte delle controparti nei giudizi sopra elencati, provvedere, in ottemperanza ai predetti provvedimenti, procedendo al riconoscimento del debito maturato, per un importo complessivo pari ad euro 31.808,95 comprensivo di accessori ed oneri fiscali stimati;

Dato atto, che i pagamenti per i provvedimenti di cui alle premesse sono da considerarsi effettuati, per le sentenze non ancora passate in giudicato, con salvezza di ripetizione, in caso di esito favorevole per l'Ente civico dei relativi giudizi di impugnazione;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore *ad interim* della Direzione di Area Avvocatura Avv. Raffaella Parodi, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

La Giunta

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 673,96 per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG. n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 282,20, per il debito derivante dal dispositivo reso all'udienza dell'10/06/2025 dal Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 188,91 per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
4. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 1.790,24 per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione all'intimazione di pagamento e alle presupposte cartelle esattoriali;
5. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 261,87 per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
6. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 245,82, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
7. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 295,43, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
8. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 450,78, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a cartella esattoriale;
9. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 334,82, per il debito derivante dalla sentenza

n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;

10. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 3.019,39, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Napoli, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a cartella esattoriale;
11. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 261,87, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
12. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 754,60, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
13. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 528,20, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova, RG n. *omissis*, in grado di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
14. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 435,34, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova, RG n. *omissis*, in grado di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
15. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 10.447,30, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* della Corte d'Appello di Genova, RG n. *omissis*, in materia di responsabilità extracontrattuale e conseguente manleva assicurativa;
16. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 58,72, per il debito derivante dal decreto di liquidazione dell'onorario reso dal Tribunale Civile di Genova il 27/08/2025, nella causa di Volontaria Giurisdizione RG n. *omissis* per la convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), a favore dell'interprete di lingua inglese nominato dal Giudice Tutelare;
17. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 119,44, per il debito derivante dal decreto di liquidazione dell'onorario reso dal Tribunale Civile di Genova il 28/06/2025, nella causa di Volontaria Giurisdizione RG n. *omissis* per la convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), a favore dell'interprete di lingua francese nominato dal Giudice Tutelare;
18. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 5.173,58, per il debito derivante dal decreto di liquidazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, reso dal Tribunale Civile di Genova il

21/10/2025, nella causa RG n. *omissis*, in materia di esecuzione di appalto di opera pubblica;

- 19.di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 6.486,48, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. *omissis*, avente ad oggetto l'annullamento dell'ordine di rimozione e avvio a recupero o smaltimento di rifiuti giacenti;
- 20.di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dai provvedimenti giudiziari di cui ai punti da n. 1 a n. 18 l'importo complessivo di euro 25.322,47 sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali, con imputazione della spesa al capitolo 1742 "Spese giudiziarie – Diritto Civile", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";
- 21.di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dai provvedimenti giudiziari di cui al punto n. 19 l'importo complessivo di euro 6.486,48 sarà impegnato con successiva determinazione dirigenziale, con imputazione della spesa al capitolo 1743 "Spese giudiziarie – Diritto amministrativo e tributario", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";
- 22.di demandare alla Direzione di Area Avvocatura gli adempimenti di competenza;
- 23.di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
105 N. 352 / 2025 DEL 10/12/2025 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

<p>PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)</p>
<p>Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa</p>

10/12/2025

Direzione di Area Avvocatura
Il Dirigente delegato
Avv. Luca De Paoli
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	352 / 2025
OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono
2025	euro 25.322,47	1742			
2025	euro 6.486,48	1743			

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE delegato
Avv. Luca De Paoli



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
105 N. 352 / 2025 DEL 10/12/2025 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

11/12/2025

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente